

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE USEMLAB

## DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

### Art. 1

È costituita una associazione culturale denominata "Usemlab".

L'associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli art.36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### Art.2

L'associazione non ha fini di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

**L'associazione opera per stimolare e promuovere il dibattito economico, avendo particolare riguardo per la tutela del capitale, del risparmio, della libera impresa e del libero mercato. Sostiene e promuove il ritorno a una moneta sana e onesta come baluardo imprescindibile delle libertà economiche. Favorisce, divulga e realizza iniziative idonee a promuovere e perseguire tali scopi.**

L'associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall'oggetto sociale, si propone, per il miglior raggiungimento dello stesso:

- 1) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- 2) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato;
- 3) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
- 4) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altre organismi che abbiano le stesse finalità;
- 5) gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche e occupazionali nei confronti di persone;
- 6) Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;
- 7) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere attinenti al proprio scopo sociale;
- 8) Promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente alla "cultura della moneta";
- 9) Produrre, vendere e distribuire stampati, periodici, materiale didattico e quant'altro attinente lo scopo sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione ha il dovere morale di pubblicare con continuità e di partecipare in via esclusiva nell'area dedicata sul sito internet [www.usemlab.com](http://www.usemlab.com) con articoli, interventi e studi che ne aiutino a perseguire i fini sociali, di cui all' art. 3.

L'organizzazione editoriale delle pubblicazioni dell'Associazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne designa il Direttore Responsabile.

Tutte le pubblicazioni costituiscono la biblioteca sociale dell'Associazione "Usemlab" presente sul sito [www.usemlab.com](http://www.usemlab.com) con le modalità di accesso e consultazione decise dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha a disposizione uno spazio dedicato per la comunicazione e la pubblicazione online del materiale prodotto. Tale spazio viene ospitato sul sito internet [www.usemlab.com](http://www.usemlab.com).

### Art. 3

L'associazione ha sede in Torino, via A.Vespucci n. 69, e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. Lo spostamento di sede all'interno del comune è oggetto di semplice delibera del Consiglio direttivo.

### Art. 4

L'associazione ha durata fino al 2100, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

## PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

### Art. 5

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

## ASSOCIATI

### Art. 6

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. L'ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota è intransmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 7

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. In tal caso l'analisi della posizione dell'associato sarà messo all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'associazione.

#### Art. 8

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente ogni associato ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

#### Art.9

I Soci si distinguono in: ordinari;senior;studenti;aggregati;sostenitori;onorari e fondatori

**Sono Soci ordinari** tutti i soci che non appartengono ad una delle altre categorie.

**Sono Soci senior** tutti i soci che hanno maturato nel tempo particolari privilegi.

**Sono Soci studenti** tutti coloro che frequentano corsi scolastici, fino al raggiungimento della Laurea o del Dottorato di Ricerca e comunque non oltre i 26anni di età.

**Sono Soci aggregati** tutti coloro che vogliono associarsi, partecipare e promuovere le altre attività dell'associazione. E' previsto un contributo minimo fissato dal Consiglio Direttivo

**Sono Soci sostenitori** tutti coloro che versano all'Associazione importi maggiori dalla quota annua di associazione a titolo di donazione.

**Sono Soci onorari** illustri cultori degli studi economici o che si siano distinti in campo nazionale ed estero; persone particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

**Sono Soci fondatori** tutti i soci che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito dal Segretario dell'Associazione è pubblicato periodicamente in via esclusiva nell'area dedicata sul sito internet [www.usemlab.com](http://www.usemlab.com)

Esso può essere inviato in copia anche ad Enti o privati non Soci dietro motivata richiesta scritta e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy, dall'elenco dei Soci reso pubblico nei suddetti modi, sono omessi i nominativi di quei Soci che hanno chiesto al Consiglio Direttivo di non comparire pubblicamente.

I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di associazione se accettano o meno che il loro nome e indirizzo e la loro qualità di associati vengano resi pubblici.

#### Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore Unico dei Conti.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati.

E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

### ASSEMBLEA

#### Art. 11

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata dagli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Il presidente deve convocare l'assemblea senza indugio qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle richiesta devono essere indicate le materie da trattare.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Comitato Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;
- alla nomina del Revisore Unico dei Conti;
- alla determinazione dei compensi delle diverse cariche sociali;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento riservato dallo statuto o che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato ed al Revisore Unico dei Conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri \_\_\_\_ associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il voto per l'approvazione della relazione avviene tramite Internet (con modalità indicate prima della votazione) con una votazione a scrutinio segreto.

Delle riunioni si redige una relazione che se approvata sarà firmata dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e dal Segretario dell'Assemblea dei Soci.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero 5 membri , scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera a tutti i membri e al Revisore Unico dei Conti. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 13**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

## **REVISORE UNICO DEI CONTI**

### **Art. 14**

Il Revisore Unico dei Conti è eventualmente nominato dall'assemblea. Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati, deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Comitato Direttivo.

## **BILANCIO**

### **Art. 15**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine. L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 16**

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

## **NORMA DI CHIUSURA**

### **Art. 17**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.